



DECRETO LEGGE RISTORI IV

Art. 1 (Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e Irap)

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti una professione, indipendentemente dal volume di affari o dal verificarsi di un calo di fatturato.

La proroga è estesa al 30 aprile per i professionisti che abbiano avuto un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Art. 2 (Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

È prevista per i professionisti la sospensione sino al 16 marzo 2021 (con pagamento in unica soluzione o o mediante quattro rate mensili di pari importo con la precisazione che la prima rata scade il 16 marzo 2021) dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre; le condizioni per godere della sospensione sono:

- a) un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019
- b) l'aver registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Sono sospesi i versamenti anche per i professionisti che hanno aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019.

art. 3 (Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

Art. 4 (Proroga termini definizioni agevolate)

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.

Art. 23 (Fondo perequativo)

Per i professionisti che abbiano subito una "significativa perdita di fatturato" a causa del Covid-19 "può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi". È previsto dal testo finale del dl Ristori quater. A tale scopo è istituito "un fondo (per 5.300 euro) finalizzato a realizzare nell'anno 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse" nel 2020, "da destinare a soggetti che abbiano beneficiato di sospensioni fiscali e contributive". I parametri di accesso al fondo saranno decisi con un dpcm.

Si suggerisce che sarebbe meglio, per non vanificare o rendere del tutto incerta la novità, che si ometta dal testo il "può", che renderebbe del tutto ipotetica e facoltativa la previsione, che si precisino in sede parlamentare le condizioni per questo esonero, riducendo l'ammontare del volume di affari ed incrementando la percentuale di riduzione del fatturato; ad esempio:

a) un fatturato non superiore a 5 milioni di euro nel 2019;

b) l'aver registrato un calo del 45 % del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.